

## **TI\_GERICHTE 52.1997.30 vom 10. Juni 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-06-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.30)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.30 du 10 juin 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.30 del 10 giugno 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 43**

PAmM ed è nel caso di specie pacificamente data. Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmM). 1.2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweiszug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmM), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re C.; STA 21. 10. 1996 in re T.). 2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC). 4. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli e la

reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154, consid. 2a; 113 Ib 143, consid. 3c; 108 Ib 65, consid. 1). Qualora venga accertato un superamento del limite di velocità massima chiaramente superiore a 30 km/h, sussiste l'obbligo per le competenti autorità cantonali di provvedere alla revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso ( DTF 119 Ib 145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b). 4. 4.1. Nella fattispecie in esame, risulta dagli atti relativi al procedimento penale promosso contro \_\_\_\_\_ che quest'ultimo ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di \_\_\_\_\_ ad una velocità di 162 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite generale di 120 km/h, oltrepassando quindi di ben 42 km/h la velocità consentita. Tale accertamento è tuttavia contestato in questa sede dall'insorgente, il quale in sostanza afferma di aver commesso un'infrazione assai meno grave e di aver circolato nell'occasione ad una velocità inferiore, non certo tale da giustificare il provvedimento di revoca oggetto della presente vertenza. A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente su di un rapporto di contravvenzione allestito da degli agenti della Polizia cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura. 4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha in un primo tempo impugnato la decisione di multa 9 febbraio 1996 del Dipartimento delle istituzioni per poi di fatto accettare la sentenza 2 dicembre 1996 con cui il Tribunale ha evaso, respingendolo, il predetto gravame, non essendo stato inoltrato alcun ricorso al Tribunale federale contro la stessa. Così facendo il ricorrente ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto di quest'ultimo giudizio, ivi compreso l'accertamento di fatto secondo il quale egli nel tratto successivo alla galleria del \_\_\_\_\_ ha circolato ad una velocità punibile di 162 km/h. Stante quanto precede \_\_\_\_\_ non è ora più legittimato a rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in altra sede. A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in esame l'insorgente non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati dall'autorità penale, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito diverso da quello che ha avuto, ma si limita a risollevarla la censura (già respinta a suo tempo) secondo cui l'accertamento della velocità sarebbe avvenuto senza rispettare le norme vigenti in materia e a proporre una diversa

interpretazione dei fatti che già erano stati presi in considerazione dalle istanze penali. Trattasi di argomentazioni che non bastano a giustificare un riesame degli accertamenti operati dall'autorità penale. Per quanto concerne invece l'infrazione commessa all'interno della galleria (160 km/h ove vige un limite di 100 km/h), occorre rilevare che la stessa, benché non sia stata oggetto del procedimento penale sopra menzionato, risulta in modo inequivocabile da quanto dichiarato a verbale dallo stesso \_\_\_\_\_ subito dopo essere stato fermato dalla polizia la sera del 29 novembre 1995. Pertanto la stessa non può certamente essere il frutto della pretesa fantasia di terze persone. Tenuto conto dei principi giurisprudenziali esposti al precedente considerando, quelle commesse dall'insorgente sono, a non averne dubbio, delle gravi violazioni delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS, ragione per la quale la revoca della licenza di condurre si impone come una misura amministrativa obbligatoria. 5. Controversa è pure la durata della revoca. A tale proposito va considerato quanto segue. 5.1. Come indica l'art. 17 cpv. 1 LCS, la durata del periodo di revoca va stabilita tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti in quest'ambito. In particolare, come già accennato in precedenza, l'autorità deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato quale conducente di veicoli e della sua necessità professionale a fare uso di un veicolo. Questi elementi non sono tuttavia gli unici che influiscono sulla durata del provvedimento, dovendosi considerare anche altri fattori quali ad esempio il carattere obbligatorio o facoltativo della misura, l'eventuale concorso d'infrazioni, le conseguenze dirette sulla persona del conducente analogamente a quanto previsto dall'art. 66 bis CPS, il tempo trascorso dall'infrazione, ecc. (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3 ed., art. 17, no. 1.2.; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n.ri 2427 e segg.). In sostanza il provvedimento deve rispettare il principio della proporzionalità (DTF 120 Ib 504, consid. 4e). 5.2. Al momento dei fatti qui in esame, \_\_\_\_\_ non aveva alcun precedente per infrazioni alle regole della circolazione stradale; tuttavia da ciò non si può ancora dedurre alcunché a suo favore, in quanto, possedendo egli la licenza di condurre da poco più di un mese, l'assenza di precedenti su di un arco di tempo così breve non riveste in pratica alcuna rilevanza (R. Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2313 e riferimenti). Nel caso specifico, la colpa a carico del ricorrente non può affatto essere considerata come minima. Egli ha infatti circolato nelle circostanze di fatto e di tempo sopra citate ad una velocità manifestamente superiore di quella consentita lungo un tratto autostradale contraddistinto pure dalla presenza di una galleria: agendo in questo modo, \_\_\_\_\_ ha senz'altro provocato una situazione di grave pericolo (perlomeno) astratto per la circolazione stradale. Inoltre l'insorgente, ancora studente, non può vantare alcuna necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Il semplice fatto che egli frequenti un liceo a \_\_\_\_\_ non costituisce ancora un fattore di attenuazione del provvedimento, dal momento che con o senza licenza di condurre può comunque agevolmente raggiungere la sua scuola, facendo capo ai mezzi di trasporto pubblico che collegano \_\_\_\_\_, luogo in cui è domiciliato, alla predetta cittadina \_\_\_\_\_. Vero è che i dati anagrafici del conducente colpevole di un'infrazione alle regole del traffico non dovrebbero di principio influire direttamente sulla commisurazione del provvedimento amministrativo. Non si deve però dimenticare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quella della revoca è una misura che persegue non solo compiti repressivi e preventivi, ma anche delle finalità di natura educativa (DTF 122 II 182, consid. 5a e riferimenti): di conseguenza risulta perfettamente giustificato che nei casi (come quello in esame) riguardanti conducenti neofiti, la durata della revoca venga stabilita in modo che tale che il provvedimento serva da

monito per il futuro. Secondo il ricorrente, le istanze precedenti, nel fissare la durata del provvedimento di revoca, non avrebbero tenuto in sufficiente considerazione l'assenza di ogni infrazione a suo carico nel periodo successivo ai fatti qui in esame. La LCS non si esprime sulla questione di come debba essere tenuto conto del tempo trascorso dai fatti determinanti. Il Tribunale federale ha tuttavia avuto modo di considerare che, ove sia trascorso un periodo di tempo relativamente lungo dai fatti che hanno dato luogo al provvedimento, l'interessato si sia comportato correttamente durante tale periodo e la lunga durata del procedimento non sia a lui imputabile, l'autorità può tenere conto di ciò sino ad ordinare una revoca di durata inferiore a quella minima stabilita dalla legge e, se del caso, prescindere da qualsiasi provvedimento (DTF 122 II 182 e seg., consid. 5a; 120 Ib 504; 115 Ib 159). Ora, nel caso di specie le suddette condizioni non sono manifestamente adempiute in quanto il lasso di tempo trascorso dall'infrazione che ha dato luogo alla misura amministrativa in discussione, pari all'incirca ad un anno e mezzo, non può ancora essere considerato come relativamente lungo ai sensi della predetta giurisprudenza. Si deve inoltre ritenere che tale periodo è trascorso per motivi essenzialmente imputabili al ricorrente, il quale, avendo fatto uso, peraltro legittimamente, dei rimedi di diritto a sua disposizione sia in sede penale che in sede amministrativa, ha così dato avvio ad una serie di procedimenti giudiziari per i quali si è reso necessario un certo tempo prima della loro conclusione. 5.3. Nel complesso si deve dunque concludere che, tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo privato per motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca operata dalla precedente autorità appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in quattro mesi, il Consiglio di Stato non ha di certo violato il principio della proporzionalità. Infatti, la gravità dell'infrazione commessa e della colpa a carico del ricorrente, imponeva all'autorità di prime cure di scostarsi sensibilmente dal minimo legale di 1 mese previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS. 6. Visto quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. a) LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCS; 18, 28, 43, 60, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_

Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente  
Il segretario